

MASSOBRIO dr. ing. GIUSEPPE
via Dottrina Cristiana 25
MANTOVA - tel. 0376 324277
333 6068132 - fax 0376 223748
e-mail: ing.massobrio@libero.it

Il 15 maggio scorso è entrato in vigore il **Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n°81** "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro."

Il nuovo Decreto legislativo, che si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, ed a tutte le tipologie di rischio, è composto da 306 articoli (suddivisi in 13 titoli) e da 51 allegati tecnici e sostituisce, abrogandole, le seguenti norme:

il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164;

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303,

fatta eccezione per l'articolo 64;

il Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

il Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

il Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493;

il Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

il Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;

l'articolo 36 bis, commi 1 e 2 del Decreto legge 4 luglio 2006 n. 223,

convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248;

gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123;

viene pertanto chiamato anche "**Testo unico** sulla sicurezza sul lavoro".

Il Decreto si compone dei seguenti titoli:

- **Titolo I** (art. 1-61) - **Principi comuni** (Disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della previdenza nei luoghi di lavoro, disposizioni penali)
- **Titolo II** (art. 62-68) - **Luoghi di lavoro** (Disposizioni generali, Sanzioni)
- **Titolo III** (art. 69-87) - **Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale** (Uso delle attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, impianti e apparecchiature elettriche)
- **Titolo IV** (art. 88-160) - **Cantieri temporanei o mobili** (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni); *[sostituisce il D.Lgs. n°494/1996]*;
- **Titolo V** (art. 161-166) - **Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro** (Disposizioni generali, sanzioni); *[sostituisce il D.Lgs. n°493/1996]*;
- **Titolo VI** (art. 167-171) - **Movimentazione manuale dei carichi** (Disposizioni generali, sanzioni)
- **Titolo VII** (art. 172-179) - **Attrezzature munite di videoterminali** (Disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, sanzioni)
- **Titolo VIII** (art. 180-220) - **Agenti fisici** (Disposizioni generali, protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche, sanzioni)
- **Titolo IX** (art. 221-265) - **Sostanze pericolose** (protezione da agenti chimici, protezione da agenti cancerogeni e mutageni, protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, sanzioni)

- **Titolo X** (art. 266-286) - Esposizione ad agenti biologici (obblighi del datore di lavoro, sorveglianza sanitaria, sanzioni)
- **Titolo XI** (art. 287-297) - **Protezione da atmosfere esplosive** (disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, sanzioni)
- **Titolo XII** (art. 298 - 303) - **Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale**
- **Titolo XIII** (art. 304 - 306) - **Disposizioni finali**

Il provvedimento ridisegna la materia della salute e sicurezza sul lavoro le cui regole - fino ad oggi contenute in una lunga serie di disposizioni succedutesi nell'arco di quasi sessanta anni - sono state rivisitate e collocate in un'ottica di sistema.

La riforma è stata realizzata, da un lato, in piena coerenza con le direttive comunitarie e le convenzioni internazionali e, dall'altro, nel più assoluto rispetto delle competenze in materia attribuite alle Regioni dall'articolo 117 della Costituzione.

Tra le principali novità contenute nel testo, varato grazie all'iniziativa congiunta dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della salute e attraverso il costante coinvolgimento delle parti sociali, si segnalano:

- l'ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, ora riferite a tutti i lavoratori che si inseriscano in un ambiente di lavoro, senza alcuna differenziazione di tipo formale e finanche ai lavoratori autonomi, con conseguente innalzamento dei livelli di tutela di tutti i prestatori di lavoro;
- il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda, in particolare di quelle dei rappresentanti dei lavoratori territoriali, e la creazione di un rappresentante di sito produttivo, presente in realtà particolarmente complesse e pericolose;
- la rivisitazione e il coordinamento delle attività di vigilanza, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, eliminazione delle sovrapposizioni e miglioramento dell'efficienza degli interventi; viene creato un sistema informativo, pubblico ma al quale partecipano le parti sociali, per la condivisione e la circolazione di notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utile anche a indirizzare le azioni pubbliche;
- il finanziamento delle azioni promozionali private e pubbliche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, tra le quali l'inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia della salute e sicurezza sul lavoro;
- la revisione del sistema delle sanzioni: in base ai criteri indicati dalla Legge-delega 123/2007 è stata prevista la pena dell'arresto da sei a diciotto mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano attività con elevata pericolosità. Nei casi meno gravi di inadempienza, il Decreto legislativo prevede, invece, che al datore di lavoro si applichi la sanzione dell'arresto alternativo all'ammenda o della sola ammenda, con un'attenta graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni. Per favorire l'adeguamento alle disposizioni indicate dal Decreto legislativo, al datore di lavoro che si metta in regola non è applicata la sanzione penale ma una sanzione pecuniaria. Nella stessa logica, il datore di lavoro che cominci ad eliminare concretamente le conseguenze della violazione o che adempia, pur tardivamente, all'obbligo violato ottiene, nel primo caso, una riduzione della pena, nel secondo caso la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 8.000 € a un massimo di 24.000. Ovviamente tale possibilità è esclusa quando il datore di lavoro sia recidivo o si siano determinati, in conseguenza della mancata valutazione del rischio, infortuni sul lavoro con danni alla salute del lavoratore. Restano, naturalmente, inalterate le norme del Codice penale per l'omicidio e le lesioni colpose (articolo 589 e 590) causate dal mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;

- l'eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali, attraverso la riduzione del numero e del peso per le aziende degli adempimenti di tipo burocratico, in quanto non incidenti sulle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Al Decreto legislativo citato sono soggette tutte le attività nelle quali sia presente almeno un lavoratore dipendente (a qualunque titolo, inclusi volontari, tirocinanti etc.);

fino a 10 dipendenti si applica una procedura semplificata;

oltre tale limite va istituito il Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.), costituito da datore di lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), medico competente, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), e deve essere preparato un adeguato numero di addetti alla prevenzione incendi (corso solitamente di 8 ore) ed al primo soccorso (corso di 16 ore).

Il S.P.P. è organizzato dal datore di lavoro ed ha il compito di collaborare con lo stesso nelle attività di prevenzione e protezione dei rischi.

L'avvenuta nomina del R.S.P.P. (il quale - ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2003 n. 195 e dell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 pubblicato in G.U. il 15 febbraio 2006 - deve possedere adeguato titolo di studio, attestato di avvenuto superamento dell'esame finale di un corso di 120 ore ed attestato di avvenuto superamento dell'esame finale di un corso di aggiornamento nel macrosettore produttivo A.T.E.C.O. nel quale è stato chiamato ad operare [nella fattispecie "Pubblica amministrazione"]) deve essere comunicata, mediante Raccomandata A.R., alla sede provinciale dell'A.S.L. ed alla Direzione provinciale del lavoro;

l'avvenuta **nomina del R.L.S. deve essere comunicata annualmente all'I.N.A.I.L.** (novità).

Ricordo che l'Art. 47 ("Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza") precisa che

1. Il R.L.S. è istituito a livello territoriale o di comparto o aziendale.

2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il R.L.S.

3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il R.L.S. è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.

4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il R.L.S. è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.

In assenza di tali rappresentanze, il R.L.S. è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.

6. L'elezione dei R.L.S. aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di R.L.S. sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 48. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

1. Il R.L.S. territoriale di cui all'articolo 47, comma 3, esercita le competenze del R.L.S. con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il R.L.S.

2. Le modalità di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni di cui al presente comma.

3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il R.L.S. partecipano al Fondo di cui all'articolo 52.

6. L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all'articolo 52, comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale.

8. L'esercizio delle funzioni di R.L.S. territoriale è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.

Art. 51. Organismi paritetici

1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici

= organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per:

- la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
- lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
- l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia;
- ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai contratti collettivi di riferimento.

8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all'articolo 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale.

Analogamente comunicano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti.

Art. 52. Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità

1. Presso l' I.N.A.I.L. è costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato:

- a) da un contributo delle aziende di cui all'articolo 48, comma 3, in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda ovvero l'unità produttiva; [omissis]

In sostanza **ogni "azienda" deve avere il R.L.S.:**

se nessun dipendente risulta disponibile bisogna far ricorso al R.L.S. territoriale.

Coloro che sono datori di lavoro e svolgono direttamente i compiti di R.S.P.P. devono seguire un unico corso di 16 ore; mentre tutti gli altri, oltre ad avere obbligatoriamente un diploma di istruzione secondaria, devono frequentare corsi di formazione della durata complessiva da un minimo di 64 ore ad un massimo di 120, secondo il macrosettore

A.T.E.C.O. di appartenenza; qualora non siano presenti tutte le capacità necessarie all'interno della struttura, per le attività del S.P.P. il datore di lavoro deve ricorrere a consulenti esterni.

Al datore di lavoro, che svolge il ruolo di R.S.P.P., ma non può dimostrare di avere capacità e conoscenze necessarie (tra cui aspetti di natura ergonomica, psico-sociale, tecniche di comunicazione e relazioni sindacali), si prospettano le seguenti possibilità:

- * seguire un corso per aggiornare/integrare le proprie competenze;
- * incaricare un dipendente interno, in possesso di diploma di istruzione di secondo grado e di attestato di frequenza al Corso di formazione per R.S.P.P.;
- * incaricare un consulente esterno in possesso dei requisiti tecnico - professionali e formativi richiesti, che possa integrare l'attività del datore di lavoro nel suo ruolo di R.S.P.P. o assumere direttamente il ruolo di R.S.P.P. esterno.

Solitamente il R.S.P.P. fornisce parere tecnico per l'acquisto o utilizzo di materiale e strutture che presentino problematiche connesse alla sicurezza ed all'igiene sul lavoro nonché consulenza relativamente alla stesura di bandi di gara e di contratti;

infatti in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 3 Agosto 2007 n°123 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" e precisato dalla Circolare del ministero del lavoro e della previdenza sociale n°24 del 14/11/2007:

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda:
 - a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
 - b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
 - a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera (le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi).
Così facendo si dà un significato puntuale alla nozione di cooperazione e coordinamento fra datore di lavoro committente e appaltatore in ordine alla pianificazione di sicurezza, introducendo a carico del primo l'obbligo di elaborare un documento unico di valutazione relativo ai rischi scaturenti dalla "interferenza" delle lavorazioni; per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo per ciascuna Impresa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) va

considerato un documento "dinamico", per cui la valutazione effettuata prima dell'inizio dei lavori deve necessariamente essere aggiornata in caso di subappalti o forniture e posa in opera intervenuti successivamente ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dell'opera o del servizio che dovessero intervenire in corso d'opera.

L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con determinazione pubblicata il 15 marzo scorso sulla Gazzetta Ufficiale (Aut. Vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 05/03/2008 n. 3), ha avuto modo di chiarire il tema concernente la Predisposizione del "documento unico di valutazione dei rischi da interferenze" e la determinazione dei costi della sicurezza in relazione agli appalti di forniture e servizi.

Come ricordato con comunicazione trasmessa dallo scrivente lo scorso mese di dicembre, con la legge 3 agosto 2007, n. 123 recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" è stata introdotta la necessità di redigere, tra i documenti a corredo dell'appalto, un "documento unico di valutazione dei rischi da interferenze" (di seguito DUVRI) ed è stato modificato l'art. 86 del codice degli appalti relativo ai "criteri di valutazione delle offerte anormalmente basse" soprattutto con riguardo all'esclusione di ribassi d'asta per il costo relativo alla sicurezza.

L'art. 3, comma 1, lett. a), modifica l'art. 7, comma 3, del D. Lgs. 16 settembre 1994 n. 626, in relazione al "miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro":

vi è l'obbligo per il datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e appaltatore attraverso l'elaborazione di un "documento unico di valutazione dei rischi da interferenze", che indichi le misure adottate per l'eliminazione delle "interferenze".

La medesima disposizione aggiunge che

"Tale documento è allegato al contratto d'appalto o d'opera.

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".

Il comma 3 bis dell'art. 86 del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), inoltre, è stato così riformulato: "Nella predisposizione delle gare d'appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture".

Il comma 3 ter dell'art. 86 del codice dei contratti pubblici sancisce che:

"Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta".

Premesso che nei contratti rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 494/1996, per i quali occorre redigere il Piano di sicurezza e coordinamento, l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di sicurezza e coordinamento e, quindi, in tale evenienza non risulta necessaria la redazione del DUVRI, l'Autorità ritiene che:

A. *per gli appalti di seguito riportati è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza*

a. *la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;*

b. *i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;*

c. *i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la Stazione appaltante.*

B. *Sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze le misure, in quanto compatibili, di cui all'art. 7 comma 1 del D.P.R. n. 222/2003 previste nel DUVRI; in particolare*

a) *gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli etc.);*

b) *le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;*

c) *gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);*

d) *i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici etc.);*

e) *le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;*

f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima dei costi dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato.

C. per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna Impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'Impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezziari o dal mercato.

I costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.

E' prevista la possibilità per l'appaltatore di presentare, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, proposte integrative al DUVRI, proposte che naturalmente dovranno rappresentare oggetto di attenta valutazione da parte delle stazioni appaltanti.

Si evidenzia, quindi, l'opportunità di inserire nel capitolato d'onori una apposita dicitura, la quale indichi che il committente ha redatto (o non ha redatto) il DUVRI e che tale documento potrà essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.

Si allega un esempio di DUVRI.

Tutti i dipendenti devono essere formati, istruendoli circa i rischi ai quali possono andare incontro nello svolgimento delle loro mansioni e le modalità di lavoro sicuro; devono inoltre essere prescritti i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) da utilizzare.

Entro il 29/07 p.v. (salvo proroga, data per scontata, probabilmente al 31/12 p.v.) deve essere predisposto il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) il quale, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,

compresi (novità) quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

Il documento, redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa (novità) e contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei

- ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del R.S.P.P., del R.L.S. e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
 - f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il contenuto del documento deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nel Decreto e ne costituisce parte integrante il Documento di Valutazione dei Rischi di incendio.

Il S.P.P. deve riunirsi ("Riunione periodica") per aggiornare il D.V.R. ogni volta che mutano (per l'introduzione di nuove attività, per l'acquisto di nuove attrezzature etc.) le condizioni di sicurezza dei lavoratori e comunque almeno una volta all'anno.

In caso di inadempienza a quanto sopra riportato, oltre alle sanzioni amministrative - come accennato, di notevole pesantezza - sono previste sanzioni penali, di entità via via crescente passando dal lavoratore al preposto al "dirigente" (ai sensi del D. Lgs. n°81/2008, prescindendo dall'inquadramento contrattuale) al datore di lavoro.

In estrema sintesi:

si tratta di un testo unico, che riunisce le norme in materia di sicurezza emanate nell'ultimo mezzo secolo (abbondante), senza introdurre elementi sostanziali nuovi (tranne quelli - del tutto marginali - segnalati in precedenza).

Sotto il profilo formale, oltre all'impiego di nuovi modelli per le cartelle cliniche dei dipendenti, diviene obbligatorio (Art. 16), una volta individuati dirigenti e preposti

«dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa),

formalizzare la funzione facendo attenzione che

- a) la delega risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che la delega attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che la delega attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Alla delega deve inoltre essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

Uno schema di delega può essere il seguente (redatto in duplice copia, recante data certa):

Al signor

Ai sensi di quanto disposto dall'Art. 16 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n°81,

La delego a svolgere la funzione di dirigente/preposto per il settore,

attribuendoLe tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica

natura delle funzioni delegate (tutte quelle di cui all'Art. 18, comma 1/all'Art. 19) e l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni stesse.

Copia della presente deve essere restituita controfirmata per accettazione.

IL DATORE DI LAVORO

(In un futuro non meglio precisato anche i preposti dovranno frequentare appositi corsi di formazione.)

ALLEGATO

Ulteriori adempimenti da attuare quando si assegnano appalti interni

La quasi totalità delle imprese ricorre a prestazioni di terzi per la manutenzione dei presidi antincendio, degli impianti elettrici, della centrale termica etc.

Si propone una soluzione documentale snella e, al contempo, non meramente cartacea, la quale può favorire una concreta cooperazione tra il committente e l'appaltatore che, infine, costituisce l'obiettivo principale della norma.

L'art. 26 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 «*Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione*» rappresenta, in considerazione della pericolosità dell'ambiente di lavoro e dell'importante impiego di maestranze, lo strumento principale per la gestione dei rischi e la promozione della cooperazione e del coordinamento da parte del committente.

Di fatto, anche nelle imprese industriali di piccole e medie dimensioni non era disatteso l'art. 7, D.Lgs. n. 626/1994 «*Contratto di appalto o contratto d'opera*», in occasione di quelle attività generalmente esternalizzate (manutenzione impianto elettrico, assistenza HW e SW, pulizie, manutenzione della centrale termica etc.), con la sola differenza che nel caso rappresentato al precedente capoverso l'attuazione era formalizzata attraverso verbali di riunione di cooperazione e di coordinamento, alla redazione dei quali partecipavano tutti i rappresentanti delle imprese appaltatrici coinvolte, mentre, nel caso delle suddette attività minori, l'attuazione dell'art.7, D.Lgs. n. 626/1994, era di tipo verbale.

Introducendo, a cura del committente, l'obbligo di elaborare un «*unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze*» (dall'art. 3, legge n. 123/2007) il legislatore ha esteso a qualsiasi situazione lavorativa, in cui vengono affidate alcune attività a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno di un'azienda, l'onere della forma scritta, precisando anche che «*tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera*». Tenuto conto che la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), essendo per l'appunto il documento «*unico*», ragionevolmente non può essere effettuata da soggetti diversi dal committente, anche in funzione della inequivocabile definizione di committente data dal D.Lgs. n. 81/2008, e che la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 14 novembre 2007, n. 24, ha precisato che il D.U.V.R.I. deve essere un documento «*dinamico*», una possibile soluzione è quella di allegare al contratto di appalto il documento proposto nel seguito, prevedendo, inoltre, la nomina di una persona, facente parte dell'organizzazione del committente, incaricata della sua compilazione prima dell'inizio dei lavori e degli aggiornamenti che si rendessero necessari in corso d'opera, essendo praticamente impossibile, in fase contrattuale, avere a disposizione tutte le informazioni necessarie.

Oltre a comprendere il D.U.V.R.I. il documento presentato nel seguito permette di ottemperare anche agli altri dettami dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, intesi come informativa sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro e verifica dell'idoneità tecnico-professionale. Quest'ultima andrebbe effettuata, in realtà, già in fase di prequalifica dei fornitori, ancora prima di stipulare il contratto, ma è fattibile acquisire i documenti richiesti prima dell'inizio dei lavori inserendo la loro eventuale assenza o incompletezza tra i motivi di risoluzione del contratto o di applicazione delle penali.

Sempre **nel contratto, devono essere indicati i costi riconosciuti all'impresa o al lavoratore autonomo per la sicurezza** e definito il ruolo dell'incaricato del committente per la compilazione del documento.

L'incaricato dovrebbe avere inoltre funzioni di coordinamento e di sorveglianza sui comportamenti delle imprese, pur senza ingerire nell'autonomia decisionale e organizzativa che compete al datore di lavoro delle imprese stesse.

Ovviamente, il documento proposto per l'attuazione dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 non può essere esaustivo trattando adempimenti che necessariamente devono essere modulati, caso per caso, in base alla complessità dell'appalto.

Applicazione dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 in caso di affidamento di contratti di appalto o contratti d'opera

Carta intestata società

Revisione del documento

Revisione n. e data	Motivo della revisione		
Rev. 00 del xx.xx.2008	Prima emissione		
Redatto da:	Verificato da:	Controllato da:	Approvato da:

1.0 Applicabilità

Il documento è redatto per dare attuazione ai disposti dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, da applicare in caso di affidamento di lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della società.

Il documento è composto da:

- l'informativa sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate;
- verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o con contratto d'opera;
- modalità di cooperazione e di coordinamento nonché valutazione dei rischi da interferenze.

2.0 Informativa sui rischi e sulla gestione delle emergenze

Nel momento in cui la Ditta esterna si presenta le viene consegnata una breve informativa sui rischi presenti nella sede in cui è stata chiamata ad operare (stralcio del D.V.R.=Documento di Valutazione dei Rischi) e sulle modalità di gestione delle emergenze.

3.0 Modalità di accesso allo stabilimento e verifica dell'idoneità tecnico-professionale

3.1 Modalità di accesso allo stabilimento

Premesso che qualsiasi accesso è controllato, gli appaltatori ed i lavoratori autonomi (con esclusione dei visitatori) dovranno esporre una tessera di riconoscimento contenente almeno:

- nome cognome e data di nascita;
- fotografia;
- ragione sociale dell'impresa.

Quindi, gli appaltatori e i lavoratori autonomi dovranno avere fornito anticipatamente alla società i documenti richiesti nel successivo capitolo 3.2.

3.2 Verifica dell'idoneità tecnicoprofessionale

Premesso che quanto segue rappresenta un elenco minimo di documenti, che può essere integrato secondo l'importanza, le caratteristiche dell'appalto o la normativa di legge applicabile, è necessario produrre:

Imprese:

- una copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. rilasciata nel periodo non antecedente ai sei mesi dalla data odierna;
- l'elenco dei lavori svolti negli ultimi 5 anni (cliente, importo, oggetto etc.);
- una copia della copertura assicurativa R.C.T. e R.C.O.;
- il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità;

- una copia del libro matricola con la dicitura “conforme all’originale” controfirmata dal datore di lavoro.

Lavoratore autonomo:

- una copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. rilasciata in un periodo non antecedente ai sei mesi dalla data odierna;
- una copia della copertura assicurativa R.C.T. e R.C.O.

4.0 Modalità di cooperazione e di coordinamento e valutazione dei rischi da interferenze

4.1 Premessa

Premesso che:

- da una analisi storica delle attività che vengono affidate all'esterno risulta che, per la natura della sede, le principali nonché le possibili interferenze sono tra il proprio personale e quello degli appaltatori e i lavoratori autonomi;
 - non è ammesso l’uso di attrezzature proprie della società per lo svolgimento dei lavori oggetto dell’appalto, salvo esplicita autorizzazione;
 - non è ammesso l’uso di forza motrice della società per lo svolgimento dei lavori oggetto dell’appalto, salvo esplicita autorizzazione;
 - l’incaricato della società, per l’attuazione delle misure di cooperazione e di coordinamento è il signor..... e allo stesso i responsabili delle imprese o i lavoratori autonomi devono rivolgersi qualora si verificassero condizioni diverse da quelle stimate nel documento;
 - qualora si verificassero condizioni diverse da quelle indicate nel documento, i responsabili delle imprese o i lavoratori autonomi sono tenuti a sospendere immediatamente la lavorazione in corso e a riferire tempestivamente all’incaricato;
- si fornisce un modulo da compilare congiuntamente, oltre che le necessarie istruzioni.

4.2 Valutazione dei rischi da interferenze

Impresa o lavoratore autonomo (nel seguito L.A.)

Oggetto dell’appalto

.....

Inizio lavori*:

* *Qualora si trattasse di forniture continuative (per esempio, catering, manutenzione estintori e/o impianto luci, pulizie etc.) indicare CONTINUO.*

Durata presunta*:

* *Qualora si trattasse di forniture continuative (per esempio, catering, manutenzione estintori e/o impianto luci, pulizie etc.) indicare CONTINUO.*

Nominativo del responsabile in loco dell’impresa o del LA:

Numero di persone impiegate:

Area interessata:

In ogni caso, procedere alla valutazione del R.I. (rischio da interferenze).

La significatività dei rischi da interferenza è valutata secondo la formula:

$$RI = gR \times pI$$

dove:

RI = rischio da interferenza

gR = gravità del rischio introdotto da uno o più soggetti coinvolti nella interferenza e/o nella sovrapposizione;

pI = probabilità che si verifichi una interferenza e/o sovrapposizione tra uno o più soggetti

• **Significatività del rischio da interferenza $RI = gR \times pI$**

		← pI →			
		IMPROBABILE	POCO PROBABILE	PROBABILE	MOLTO PROBABILE
↑ gR ↓	Lieve	1	2	3	4
	Medio	2	4	6	8
	Grave	3	6	9	12
	Molto grave	4	8	12	16

La significatività del rischio da interferenza R.I. dovrà essere classificata:

1÷3 Trascurabile

Rischi potenziali sufficientemente sotto controllo

Possibili azioni migliorative da valutare in fase di programmazione.

4÷6 Lieve

Verificare che i rischi potenziali siano sotto controllo.

Promuovere azioni migliorative e/o correttive da programmare nel tempo.

8÷9 Alto

Effettuare miglioramenti su **gR** o su **pI**. Promuovere azioni migliorative e/o correttive da programmare nel medio termine in funzione della durata delle attività

12÷16 Molto alto

Effettuare miglioramenti immediati su **gR** o su **pI**. Promuovere azioni correttive immediate.

Di seguito, le tabelle con i criteri per quantificare gli indici.

• **Indice di probabilità di interferenza (pI)**

1 Improbabile

le lavorazioni si svolgono in un'area confinata o transennata dove opera una sola impresa o un singolo lavoratore autonomo. In quell'area non sono previste altre attività oltre a quelle in corso.

2 Poco probabile

un'unica impresa o un singolo lavoratore autonomo sta lavorando in una propria area osservando una distanza di sicurezza da un'altra area occupata da terzi.

3 Probabile

più imprese o lavoratori autonomi devono intervenire sequenzialmente (quindi, in tempi diversi) nella stessa area per portare a termine un'opera nel suo complesso.

4 Molto probabile

più imprese o lavoratori autonomi operano nella stessa area per portare a termine un'opera nel suo complesso.

• **Indice di gravità del rischio (gR)**

Valore	Livello	Definizione
1	Lieve	un'impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente utensileria manuale operando a livello del piano di calpestio
2	Medio	un'impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente utensileria manuale operando in quota (modeste opere provvisorie, trabattelli, scale a pioli etc.).
3	Grave	un'impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi a utilizzare D.P.I.
4	Molto grave	un'impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi a predisporre misure di protezione collettiva.

Indicare il valore di R.I. e le misure di cooperazione e di coordinamento adottate

R.I. =

Misure:

Note e osservazioni

.....

Data di compilazione

Firma dell'incaricato della società

Firma del responsabile dell'impresa o del LA